



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BENCINI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI,  
SANTANGELO, Maurizio ROMANI e SCIBONA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2013**

Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro,  
pietre o metalli preziosi

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in esame intende regolamentare le attività dei negozi che esercitano attività di compravendita di oro, anche denominati «compro oro».

Secondo il rapporto Eurispes per il 2013, nel corso dell'ultimo anno il 28,1 per cento degli italiani si è rivolto ad un «compro oro». Il citato rapporto segnala come il fenomeno sia aumentato dell'8,5 per cento rispetto allo scorso anno. Gli agenti delle Fiamme gialle hanno scoperto nel corso delle loro indagini, come spesso i vari centri di vendita di oro e argento siano collusi con la criminalità organizzata. In un comunicato, la Guardia di finanza segnala che: «Il fenomeno si sta evolvendo verso una dimensione associativa, con sodalizi criminali che danno luogo, in alcuni casi, a vere e proprie strutture societarie esercitando attività finanziaria abusiva ed usuraia nei confronti di commercianti, piccoli imprenditori e artigiani». Sulla base di quanto emerso dalle indagini, sembrano essere tanti i modi per evadere il fisco o riciclare denaro sporco: da sistemi fraudolenti per esportare l'oro verso aziende estere spesso inesistenti, alla vendita di oro e argento usati non annotati sugli appositi registri, passando per l'esercizio dell'attività da investimento o per finalità industriali senza avere i requisiti previsti dalla legge.

Nella prima metà del 2013, la Guardia di finanza ha arrestato cinquantadue responsabili di traffico di metalli preziosi, vale a dire oltre il 200 per cento in più rispetto all'anno scorso, con ottantasei persone denunciate complessivamente. Cifre incredibili anche per i sequestri: a finire nelle mani delle forze dell'ordine sono stati 179 chili d'oro e

argento sequestrati, con un aumento dell'86 per cento, se confrontato col 2012.

Gli esercizi commerciali in questione commerciano, rivendono o acquistano oggetti d'oro, metalli preziosi o recanti pietre preziose usati e li cedono nella forma di materiale, di rottami d'oro o di metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi.

Il commercio di oro è in generale regolamentato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998». Con tale provvedimento viene stabilito cosa deve intendersi per oro e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale. L'Ufficio italiano dei cambi (oggi sostituito nelle funzioni dalla Banca d'Italia), in base all'articolo 1, comma 3, della citata legge, autorizza lo svolgimento del commercio di oro in via professionale, da parte delle banche o, previa comunicazione alla Banca d'Italia, di soggetti in possesso di seguenti specifici requisiti:

- società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, aventi in ogni caso un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

- aventi un oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (ora articoli 25, 26 e 161, comma 3).

Secondo un documento della Banca d'Italia del 28 maggio 2010, che fornisce chiarimenti sulla disciplina degli operatori professionali in oro, il relativo commercio è legittimamente consentito dalla legislazione vigente senza la comunicazione di avvio dell'attività - e quindi il possesso dei requisiti prima richiamati - per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di «oro da gioielleria». Quindi i «compro oro» possono acquistare oggetti preziosi usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di oro contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 7 del 2000; è la fonderia, se del caso, traendone il contenuto in fino e rivendendolo come oro da investimento, a dover assumere la qualifica di operatore professionale in oro.

I «compro oro» non possono, quindi, acquistare oro da gioielleria usato o avariato, fonderlo per proprio conto o con incarico a terzi, previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sull'oro fino ottenuto, e cedere l'oro fino ottenuto. Gli stessi entrano in rapporto con la Banca d'Italia solo per il tramite della struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (unità di informazione finanziaria - UIF). La Banca d'Italia, in altre parole, non esercita sui «compro oro» alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività. Dunque il «compro oro», quale soggetto giuridicamente autonomo, se non è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, non è autorizzato a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato.

La disciplina relativa alle operazioni di acquisto di oggetti preziosi da soggetti privati e la loro successiva alienazione è regolamentata dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e dagli articoli 16 e 247 del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto n. 635 del

1940. È bene precisare che ogni oggetto prezioso acquistato da privati è da considerare «usato». In caso di acquisto di oggetti preziosi da privati la legge prevede che sul registro di chi fa commercio di cose antiche o usate siano annotati:

- 1) l'identificazione del cedente tramite carta d'identità o altro documento rilasciato dall'amministrazione dello Stato munito di foto, la registrazione delle generalità e il domicilio;
- 2) l'annotazione della data dell'operazione da parte dell'acquirente;
- 3) la descrizione degli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità;
- 4) l'annotazione del prezzo pattuito.

Considerando il fatto che il citato registro è istituito per oggetti usati acquistati o presi in consegna da privati, nei passaggi successivi, cioè tra soggetti operanti nel settore, la legge non prevede l'annotazione della predetta documentazione su analoghi registri, rendendo in tal modo complicata la tracciabilità dell'oro usato, quando il medesimo sia ceduto ad esempio alle fonderie. Tale situazione rende difficile alle Forze dell'ordine il compito di vigilanza e controllo per limitare eventuali abusi sia nel campo dell'evasione fiscale sia in quello della ricettazione e del riciclaggio di denaro.

Per rendere effettiva ed efficace la tracciabilità dell'oro usato si rendono dunque necessarie norme tese a qualificare professionalmente l'attività di «compro oro».

In tal senso, occorre altresì segnalare che l'11 aprile 2012 la Commissione europea ha presentato una relazione (COM(2012)168) sull'applicazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (terza direttiva antiriciclaggio). La relazione affronta anche il tema del commercio di pietre e metalli preziosi, sottolineando il rischio che la criminalità approfitti dell'assenza in alcuni Stati membri

degli obblighi di adeguata verifica della clientela per riciclare i proventi di attività criminose in questo settore.

L'articolo 1 del disegno di legge riguarda i requisiti che debbono possedere i «compro oro». In particolare, il comma 1 sottopone le attività di «compro oro» agli stessi requisiti e alle stesse sanzioni di cui alla legge n. 7 del 2000. Il comma 2 istituisce il «Registro delle attività di compravendita di oro» tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), al quale sono tenuti a iscriversi i «compro oro» in possesso dei predetti requisiti. Il successivo comma 3 prevede che i «compro oro» applichino, nello svolgimento delle proprie attività, le norme relative alla determinazione degli indicatori di anomalia per l'individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, ai sensi degli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2011. Il richiamato provvedimento fornisce infatti «indicatori esemplificativi di anomalia», finalizzati ad agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 2 si occupa della tracciabilità degli oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, ai fini di facilitare le atti-

vità di controllo da parte degli organi di polizia e della magistratura in materia di ricettazione e di riciclaggio. A tal fine, il comma 1 prevede l'istituzione di un registro telematico di pubblica sicurezza degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi. Il comma 2 stabilisce l'obbligo per i «compro oro» di inviare, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto, alla questura competente per territorio ogni informazione sugli oggetti comprati o venduti, con l'indicazione dei dati identificativi dei venditori, dei compratori, e dell'operazione di compravendita di cose antiche o preziose nell'apposito registro di cui al comma 1.

L'articolo 3 dispone che agli operatori che commerciano, rivendono o acquistano oggetti d'oro si applicano le disposizioni del codice del consumo in materia di divieto delle pratiche commerciali scorrette, azioni ingannevoli e omissioni ingannevoli.

L'articolo 4 della proposta in esame applica il regime IVA di inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di oro e metalli preziosi rivenduti per la successiva fusione.

L'articolo 5 dispone che i «compro oro» sono tenuti a iscriversi nel registro delle attività di compravendita di oro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto che disciplina il medesimo registro.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico, usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio)*

1. Chi commercia, rivende o acquista oggetti d'oro, nella forma di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati e li cede alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ed è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 7 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì:

*a)* a chi rivende o acquista i citati materiali, anche nella forma dell'acquisto in permuta, quale attività commerciale occasionale ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *i*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria. I soggetti di cui alla presente lettera non sono comunque autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato;

*b)* alle vendite e agli acquisti *on line*.

2. È istituito, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un apposito registro, denominato «Registro delle attività di compravendita di oro», tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo eco-

nomico, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, secondo la determinazione di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2011.

4. All'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «mediatori di oggetti preziosi,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati,»;

b) al secondo comma le parole: «di oggetti preziosi» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti di cui al primo comma»;

c) al quinto comma le parole: «degli oggetti preziosi da essi importati,» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti e del materiale di cui al primo comma da essi importati,».

## Art. 2.

*(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico, usati)*

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il registro telematico di pubblica sicurezza degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi, metalli preziosi, ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati, rivenduti per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, le cui modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli operatori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inviare in formato telematico, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto o vendita, alla questura competente per territorio, le seguenti informazioni e documentazione sugli oggetti comprati o venduti:

a) nome, cognome, domicilio e codice fiscale dei venditori e dei compratori;

b) data dell'operazione;

c) specie della merce comprata o venduta;

d) descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuale materiale gemmologico;

e) indicazione del prezzo dell'oggetto e delle modalità di pagamento;

f) fotografia dell'oggetto;

g) fotocopia del documento d'identità o della registrazione al registro delle imprese, del soggetto cedente per ciascuna operazione.



3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono tenuti a dichiarare le operazioni concernenti il commercio e la compravendita di oro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, qualora l'entità dell'operazione sia pari o superiore a 1.000 euro.

4. L'utilizzo del contante nelle operazioni di compravendita effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito nel limite di euro 500.

#### Art. 3.

##### *(Tutela del consumatore)*

1. Agli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni fiscali)*

1. Alle cessioni di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, rivenduti per la successiva fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.

#### Art. 5.

##### *(Disposizione transitoria)*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività



di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a iscriversi nel Registro di cui all'articolo 1, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma.





